



TRIBUNALE FEDERALE

SENTENZA N. 3/2018

PROCEDIMENTO N. 3/2018

Il Tribunale Federale composto da:

Prof. Avv. Massimo Nuzzo – Presidente

Prof. Avv. Giustino Di Cecco – Componente

Avv. Simone Colla – Componente

in esito all'udienza tenutasi il 17 aprile 2018, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 3/2018 nei confronti del:

- Sig. Daniele Scarpa;

a fronte di Atto di Deferimento della Procura Federale FICK del 6 dicembre 2017, per violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lettera a) del Regolamento di Giustizia Federale (ora in avanti anche soltanto "Regolamento" o "RGF") e per dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati di cui all'art. 3, lettera d) del medesimo Regolamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento distinto al n. 3/2018 è stato avviato dalla Procura Federale FICK a seguito di esposto del Sig. Luciano Buonfiglio - in proprio e quale Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak - nei confronti del tesserato Sig. Daniele Scapra, autore di dichiarazioni a mezzo "Facebook" asseritamente lesive della reputazione del denunciante e della immagine della Federazione Italiana Canoa Kayak (ora in avanti anche soltanto "Federazione" o "FICK").

Con Atto di deferimento a giudizio del 6 dicembre 2017, la Procura Federale – esaminata la memoria difensiva dell'incolpato e valutati i documenti versati in atti – ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti di Daniele Scarpa, proponendo l'irrogazione all'incolpato della sanzione della sospensione per tre mesi, ex art. 5, lett. d), del Regolamento.



In particolare, la Procura Federale ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 3, lettere a) (violazione del principio di lealtà e correttezza) e d) (dichiarazioni lesive) del Regolamento – con l'aggravante di aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione (art. 10, lettera g) del Regolamento) – per avere l'incolpato pubblicato alcuni post con «*un effetto denigratorio nei confronti delle Istituzioni Federali*».

All'udienza del 17 aprile 2018, sono intervenuti il Procuratore Federale, Avv. Francesco Maresca, il sostituto procuratore Francesco Schippa, il Sig. Daniele Scarpa personalmente e l'Avv. Daniela Liccardi, da esso nominata quale proprio difensore.

Le parti non hanno depositato memorie o documenti aggiuntivi.

In esito ad ampia discussione, il Procuratore Federale, Avv. Francesco Maresca, si è riportato all'Atto di deferimento insistendo per l'applicazione della sanzione ivi proposta mentre l'Avv. Liccardi ha rassegnato a propria volta le conclusioni nell'interesse dell'incolpato richiedendo il proscioglimento.

Acquisite le conclusioni delle parti, il Tribunale si è riservato di decidere in separata Camera di Consiglio.

A scioglimento della riserva, il Tribunale Federale dispone come in appresso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova innanzitutto rilevare che le dichiarazioni del Sig. Daniele Scarpa, apparse sul social network Facebook e sottoposte all'attenzione della Procura Federale, non risultano contestate dall'incolpato quanto ad esistenza, paternità e contenuto.

Il Sig. Daniele Scarpa, anche tramite il difensore di fiducia, precisa, piuttosto, che, a suo giudizio, le dichiarazioni in parola non hanno alcun contenuto lesivo né verso la persona né verso le istituzioni federali, evidenziando che le fotografie della scheda elettorale da lui pubblicate gli sono state inviate da terzi e, dunque, che non sono a lui attribuibili come confermato dal fatto che, essendo candidato, non aveva diritto di voto (circostanza non contestata dalla Procura).

Il Collegio, ricordate e fatte proprie le motivazioni sottese alla propria decisione n. 1/2017 del 5 giugno 2017 avente ad oggetto un caso analogo, ritiene che il criterio-guida, ai fini delle valutazioni di propria competenza, sia innanzitutto quello sancito dall'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ai sensi del quale *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"* e che, alla stregua di tale principio non può non rilevarsi come diverse dichiarazioni pubblicate da Daniele



Scarpa sul social network Facebook, quand'anche effettuate in un contesto politico competitivo, contravvengano a tali regole fondanti con riguardo ai vertici e agli organi direttivi della medesima Federazione in quanto tali e, dunque, all'istituzione sportiva nel suo complesso.

Eloquenti, al riguardo, sono i passaggi delle dichiarazioni di Daniele Scarpa oggetto d'indagine, quali, ad esempio, quello secondo cui il sistema di voto criticato avrebbe "ridicolizzato tutto l'ordinamento Federcanoa", riferendosi ad un sistema denominato "INNOMINABILE E C."

Il Collegio ritiene che le dichiarazioni pubblicate da Daniele Scarpa su Facebook assumono specifico disvalore in ambito sportivo, per il fatto che nella combinazione del loro contenuto e del mezzo di diffusione utilizzato risultano lesive, innanzitutto, dell'immagine, del prestigio e del decoro dell'Istituzione federale nel suo complesso.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che la circostanza aggravante segnalata dalla Procura Federale ai sensi dell'art. 10, lett. G), RGF – da ritenersi in effetti accertata – trovi equivalenza nella circostanza attenuante (che il Collegio ritiene di dover apprezzare ex art. 12, 2° co., RGF), costituita dal fatto, incontestato, che le espressioni denigratorie sono state diffuse in occasione di un'aspra competizione elettorale, che vedeva impegnato, in qualità di candidato, anche l'autore delle dichiarazioni in esame.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Visti l'atto di deferimento e la contestuale richiesta di fissazione di procedimento disciplinare della Procura Federale del 6 dicembre 2017;

Visti gli atti del procedimento, lette le memorie difensive, nonché le richieste del Procuratore Federale e del Sig. Daniele Scarpa;

DICHIARA

il Sig. Daniele Scarpa responsabile dell'infrazione di cui all'art. 3, lett. d), RGF, per aver egli reso dichiarazioni lesive dell'immagine, del prestigio e dell'onorabilità della Federazione Italiana Canoa e Kayak, anche in violazione dei principi informatori del diritto sportivo e del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lettera a), RGF,

e, per l'effetto,



CONDANNA

il Sig. Daniele Scarpa alla sospensione per n. 1 (un) mese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, lett. d) del Regolamento.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Prof. Avv. Massimo Nuzzo – Presidente

Prof. Avv. Giustino Di Cecco – Componente

Avv. Simone Colla – Componente